

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DEL 29/03/2021

Oggi ventinove del mese di Marzo dell'anno 2021, alle ore 19,00, presso la sede sociale, tramite modalità di svolgimento mista, con possibilità di collegamento tramite mezzi di telecomunicazione in audio-videoconferenza, ha avuto luogo l'Assemblea Ordinaria dei soci, convocata mediante avviso pubblicato e redatto come da statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione Bilancio al 31/12/2020
- 2) Cariche Sociali
- 3) Approvazione modifiche statutarie (si adotteranno le sole modifiche obbligatorie per legge, per cui essendo entro il 31/3 saranno sufficienti le maggioranze da ordinaria);
- 4) Varie ed eventuali.

L'Assemblea è in seconda convocazione in quanto la prima è andata deserta in data 28/03/2021.

Presenti presso la sede: Montorsi Stefano, Corradini Giorgio, Manfredi Claudio, De Crescenzo Luigi, Pellizzari Davide, Barbieri Luigi, Bigi Giuseppe (collegati con un unico dispositivo)

Presenti in collegamento: Antonella Franchi, e la Dott.ssa Valentina Barbieri invitata come consulente Unioncoop.

Aperta l'adunanza dal Legale Rappresentante, viene eletto a Presidente dell'assemblea il Sig. Bigi Giuseppe Mauro ed è chiamato a fungere le funzioni di Segretario il Sig. Barbieri Luigi.

Constatata la validità dell'assemblea, il Presidente comunica che la riunione si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

Al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente legge ed illustra le voci del Rendiconto Economico Finanziario chiuso al 31/12/2020, illustra poi i relativi prospetti allegati, che illustrano i movimenti, quanto alla Gestione Finanziaria per l'anno 2020, ponendo poi detti documenti in discussione all'assemblea.

Chiedono la parola diversi soci ai quali viene esaurientemente risposto dal Presidente.

Chiusa la discussione sul primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente sottopone all'approvazione il Rendiconto Economico Finanziario chiuso al 31/12/2020, che risulta approvato dalla totalità dei presenti.

Al secondo punto dell'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che risultano scadute le cariche sociali con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2020, quindi si rende necessario procedere al rinnovo delle tali.

Dopo ampia ed approfondita discussione, viene approvato all'unanimità di riconfermare il consiglio come segue:

BIGI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	RIELETTO
PELLIZZARI DAVIDE	CONSIGLIERE	RIELETTO
BARBIERI LUIGI	CONSIGLIERE	RIELETTO.

Si demanda al Consiglio di Amministrazione, la nomina del Presidente e del Vicepresidente.

Al terzo punto dell'ordine del giorno, il Presidente illustra la necessità di modificare lo statuto per adeguamento al codice del terzo settore, D. Lgs 117/17. Viene illustrato il testo statutario e le modifiche necessarie per allinearsi alla nuova normativa. dopo ampia ed approfondita discussione viene approvata all'unanimità la variazione statutaria. Si specifica che l'approvazione di detto testo statutario avviene con le maggioranze semplificate da assemblea ordinaria, in quanto tale modifica viene effettuata entro il termine del 31.05.21 per l'adeguamento normativo degli statuti degli enti del terzo settore.

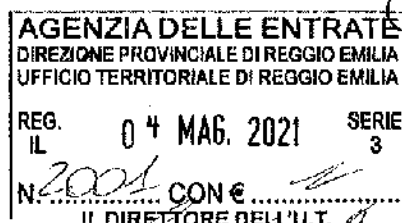
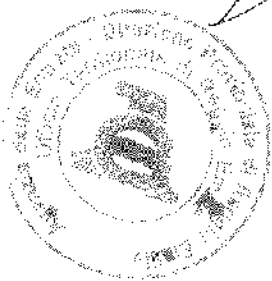
A questo punto null'altro essendoci su cui discutere e deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola la seduta è tolta previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Barbieri Luigi)

(Bigi Giuseppe Mauro)



STATUTO
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE SEDE DURATA

ART.1

È costituita mediante libera adesione l'Associazione di Volontariato denominata " Amici di Casa Betania - ODV" con sede nel comune di Albinea (RE), in via don Sturzo 2, ai sensi del decreto legislativo 117/17, abbreviabile anche in ODV "Amici di Casa Betania". Qualora se ne ravvisi la necessità la modifica della sede legale nell'ambito del medesimo comune non costituisce modifica statutaria e può essere deliberata dall'assemblea ordinaria. L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

ART. 2

La sede sociale dell'Associazione è in Via Don Sturzo, n.2 in Albinea (RE).
Possono essere istituite sedi secondarie od operative sia in Italia che all'estero.

ART. 3

L'associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

TITOLO SECONDO

SCOPI

ART. 4

L'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, tra quelle identificate dal D.Lgs. 117/17 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

L'ente è costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento dell'attività di interesse generale come individuata e stabilito nel seguito dello statuto sociale.

L'associazione, con l'assenza di ogni finalità di lucro, persegue fini solidaristici attraverso la promozione della cultura e delle opere dell'accoglienza e della condivisione, svolgendo gratuitamente la propria attività a favore della collettività e in particolare delle persone in difficoltà.

L'associazione è animata da uno spirito di gratuità, sia nel servizio prestato alle persone, sia nell'atteggiamento personale di soci ed operatori; è chiamata ad accogliere, senza discriminazione alcuna, i più bisognosi ed emarginati della società in nome del Vangelo di Gesù, condividendo umanamente e cristianamente i problemi e le sofferenze delle persone accolte; è impegnata a creare un ambiente e uno stile di famiglia in cui ciascuno viene accettato, valorizzato ed aiutato per ciò che è, per ciò che può dare, per ciò che ha bisogno di ricevere.

L'Associazione intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie all'apporto dei soci – l'autogestione responsabile dell'associazione stessa.

L'Associazione, inoltre, collabora, ma non in via esclusiva, nelle attività poste in essere dalla " Parrocchia San Gaetano da Thiene" in Albinea (RE) e della Cooperativa Sociale San Gaetano di Albinea (RE), per il perseguimento delle finalità pastorali e caritative espresse dal Consiglio Pastorale della Parrocchia e dal consiglio di amministrazione della cooperativa della stessa compatibili con quelle dell'associazione.

L'Associazione intende:

- perseguire il fine di solidarietà cristiana nel campo civile, sociale, culturale ed ecclesiale nello spirito della tradizione caritativa della Chiesa e delle sue articolazioni territoriali;
- operare in maniera specifica con prestazioni anche occasionali di volontariato attivo e diretto in tutte le aree di intervento caratteristiche della Cooperativa Sociale San Gaetano e della Parrocchia San Gaetano da Thiene" in Albinea (RE);
- preparare ed accompagnare indirizzando attraverso un'opportuna formazione, tutti coloro che vogliono portare il loro sostegno volontario ;
- fornire un adeguato supporto culturale, legislativo, tecnico e di ricerca fondi a favore delle iniziative operative e formative per il sostegno al volontariato.

ART. 5

In particolare per il perseguimento degli scopi sociali l'associazione può svolgere le seguenti attività :

- a) Promozione di iniziative solidaristiche a favore di persone in stato di bisogno;
- b) Iniziative di accoglienza e solidarietà nei confronti dei familiari delle persone ricoverate in strutture sanitarie;
- c) gestione di progetti e attività legate all'accoglienza del malato e dei suoi parenti in situazione di disagio per facilitare il soggiorno presso i luoghi di cura;
- d) ricerca, indagine e studio sulle problematiche legate all'accoglienza del malato e dei suoi familiari;

- e) gestione di centri di accoglienza a fini di cura, riabilitazione e riposo del malato;
 - f) collaborazione con Enti pubblici e privati per la promozione di attività di accoglienza e di sostegno del malato e della sua famiglia anche presso le strutture ospedaliere;
 - g) promozione e organizzazione di corsi, convegni, manifestazioni, mostre volte alla sensibilizzazione e alla diffusione della cultura della condivisione.
 - h) Favorire il consolidamento di relazioni significative tra le persone portatrici di handicap o in disagio sociale, le persone della comunità e del proprio territorio, perseguendo il pieno inserimento sociale nella vita del paese e supportando le famiglie
 - i) Creare un ambiente familiare strutturato e protetto, dove persone in grave difficoltà o che escono da situazioni devastanti o in stato di abbandono possano trovare accoglienza ed ascolto, in vista di un riassetto della propria vita e di un reinserimento sociale e lavorativo;
 - j) Mobilitare risorse di solidarietà che permettano il recupero della completa dignità umana e, dove possibile, dell'autonomia di vita e di progettualità;
 - k) Coinvolgere le persone in una effettiva condivisione di vita che superi la pur apprezzabile prestazione di volontariato episodico per divenire uno stile "di famiglia" costante e radicato nei singoli e nella comunità.
 - l) Operare all'interno di strutture residenziali e/o semi-residenziali per soggetti svantaggiati e/o disabili (anche psichiatrici) ivi compresa, ma non esclusiva, La "Casa Famiglia della Carità" della Parrocchia di Albinea (RE), secondo lo spirito e le indicazioni della comunità parrocchiale
 - m) Operare in campo educativo e ricreativo ivi comprese le attività parrocchiali;
 - n) Operare all'interno di centri socio-occupazionali, laboratori protetti con valenza terapeutica, attività in generale con finalità e/o riabilitativa, di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati e/o disabili (anche psichiatrici). L'associazione può collaborare con enti pubblici e privati ed aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionali operanti in analoghi settori.
- Tutte le attività dell'associazione sono svolte con l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

TITOLO TERZO

I SOCI

ART. 6

Possono essere soci tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, che sono mosse da spirito di solidarietà e che intendono partecipare alle attività sociali. L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo ed ha durata annuale con scadenza il 31/12 di ogni anno. La quota di ammissione è deliberata dal consiglio direttivo, e può essere gratuita.

Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all'Assemblea.

ART. 7

L'ordinamento interno della associazione è ispirato ai principi di democraticità, libera elettività delle cariche, uguaglianza tra i soci ed effettività del rapporto associativo.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri.

ART. 8

I soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.

I soci sono obbligati, in particolare:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- c) a versare la quota associativa, se stabilita dall'organo direttivo. Tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative, se maggiorenni.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. I soci che prestano attività volontaria sono assicurati, dalla associazione, contro gli

infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 9

Sono amici dell'associazione coloro che, pur non essendo soci, apprezzano le finalità dell'associazione, e ne sostengono l'attività condividendo la promozione di taluni eventi associativi quali manifestazioni, incontri e pubblici dibattiti, ecc.. Gli amici non acquistano la qualità né lo status di associato ma vengono costantemente informati delle attività e delle iniziative promosse dall'associazione.

ART. 10

Il rapporto associativo si scioglie per recesso, morte, decadenza o esclusione:

- a) il recesso diviene efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione;
- b) l'esclusione può essere disposta per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni;
- c) la decadenza del socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.

TITOLO QUARTO

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE-

Art. 11

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- organo di controllo, ove ricorrano i presupposti di legge per la nomina;
- organo di revisione, ove ricorrano i presupposti di legge per la nomina.

ART. 12

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

All'Assemblea sia ordinaria che straordinaria hanno il diritto di partecipare tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva la relazione annuale ed il bilancio;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge riservino alla sua competenza nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle;
- g) approva gli eventuali regolamenti interni su proposta del Consiglio Direttivo;

L'Assemblea straordinaria :

- a) delibera sulle modifiche dello statuto;
- b) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio determinandone i modi ed i liquidatori.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea sia essa ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da far pervenire a tutti gli associati almeno quindici giorni prima contenente l'ordine del giorno, luogo, data e ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Le deliberazioni della assemblea straordinaria riguardanti le modifiche

dello statuto, escludendo la possibilità di modifica dell'atto costitutivo, sono valide con la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni della assemblea straordinaria riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio per le quali occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Le votazioni vengono espresse in forma palese tranne quelle riguardanti persone.

Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni associato non può ricevere più di una delega.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri con un minimo di tre ed un massimo di nove, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

I membri del consiglio direttivo sono scelti tra i soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica è gratuita.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio della associazione.

Il Consiglio può delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza dei consiglieri è di norma generale e le limitazioni dello stesso sono opponibili verso terzi solo qualora siano iscritte al RUNTS.

Art. 14

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

ART. 15

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART 16

L'organo di Revisione Legale dei Conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

TITOLO QUINTO

- PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO – PERSONALE

Art. 17

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi degli aderenti;
- c) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, tali attività devono essere svolte in via secondaria e strumentale rispetto all'attività principale;
- d) erogazioni liberali degli associati;
- e) contributi di soggetti privati;
- f) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- g) donazioni e lasciti testamentari;
- h) rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici e/o privati.

Art. 18

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive di carattere marginale sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione e utilizzati nel rispetto delle finalità statutarie e delle leggi sul volontariato.

Art. 19

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il primo Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Eventuali avanzi di gestione, così come tutto il patrimonio dell'associazione, devono essere impiegati per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Il fondo comune costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'associazione non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli Eventuali utili devono essere interamente impiegati per le finalità sociali dell'organizzazione di cui al presente statuto.

Art. 20

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori esterni esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta nel rispetto di quanto disposto dalle legge sulle organizzazioni di volontariato.

TITOLO SESTO

- SCIoglimento- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1 D.Lgs. 117/17 ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analoghi settori.

Art. 22

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo

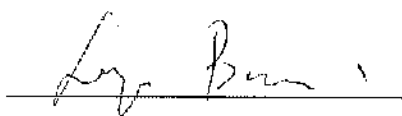
Art. 23

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

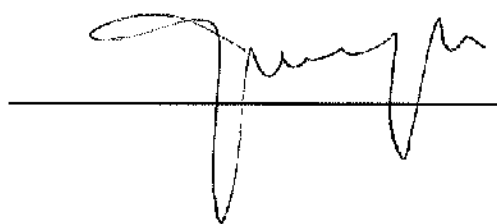
Art. 24

Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile e al D. Lgs. 117/17.

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to read "L. B...", is written over a horizontal line.

Il Presidente dell'Assemblea

A stylized handwritten signature in black ink is written over a horizontal line.

Note: